

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER MICROBIOLOGIA,
BIOLOGIA CELLULARE ED ECOTOSSICOLOGIA E KIT CHIMICI PER LA
DURATA DI MESI 48**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Allegato 3 al Disciplinare di Gara**

INDICE

ART. 1	Oggetto dell'appalto, importo, durata.
ART. 2	Specifiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura.
ART. 3	Condizioni generali della fornitura e prestazioni comprese.
ART. 4	Obblighi specifici del fornitore.
ART. 5	Trasporto e consegna della fornitura.
ART. 6	Accettazione della fornitura e controllo quantitativi/qualitativi.
ART. 7	Fatturazione e modalità di pagamento.
ART. 8	Penali.
ART. 9	Recesso e risoluzione contrattuale – Clausola risolutiva espressa.
ART. 10	Garanzia provvisoria e definitiva.
ART. 11	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito.
ART. 12	Clausola revisione prezzi.
ART. 13	Trasparenza – Anticorruzione.

Costituisce parte integrante l'allegato All. 1 – “Lista di fornitura”

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA.

1.1 La presente procedura indetta da Arpa Piemonte (di seguito anche "Amministrazione Aggiudicatrice" o "Stazione Appaltante" o "Agenzia") è finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori Economici (di seguito anche "Ditta Aggiudicataria" o "Ditta Fornitrice" o "Fornitore" o "Appaltatore") con cui stipulare un Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice dei Contratti") per la fornitura di prodotti per microbiologia, biologia cellulare ed ecotossicologia e kit chimici.

1.2 Oggetto della presente Capitolato è la disciplina delle condizioni di fornitura di prodotti richiesti, costituiti da un unico lotto suddiviso in 10 (dieci) categorie di prodotti, come indicato nella tabella che segue:

DENOMINAZIONE LOTTO	CIG 96941433E0
Categorie	PRODOTTI PER MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA CELLULARE ED ECOTOSSICOLOGIA
1	<i>Ceppi microbiologici di riferimento, sieri agglutinanti, anticorpi, cloni cellulari</i>
2	<i>Terreni di coltura disidratati e pronti in flacone/provetta</i>
3	<i>Terreni di coltura pronti in piastra</i>
4	<i>Materiale vario</i>
5	<i>Reagenti per ricerca endotossine batteriche (LAL test)</i>
6	<i>Identificazione Biochimica dei batteri BIOMERIEUX (PRODOTTI ORIGINALI)</i>
7	<i>Prodotti per analisi ecotossicologiche MODERN WATER oppure ACQUA SCIENCE (PRODOTTI ORIGINALI)</i>
8	<i>Kit per analisi acque di balneazione e piscine IDEXX (PRODOTTI ORIGINALI)</i>
Categorie	KIT CHIMICI
9	<i>KIT per analisi colorimetriche HACH LANGE (PRODOTTI ORIGINALI)</i>
10	<i>Kit per analisi enzimatiche dei vini R-BIOPHARM (PRODOTTI ORIGINALI)</i>

Con gli Operatori Economici ammessi alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro Arpa Piemonte potrà concludere Contratti Attuativi (di seguito anche "Ordini" o "Ordinativi di fornitura"), definendo il fabbisogno, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Capitolato e relativo allegato.

1.3 La durata dell'Accordo Quadro, ovvero il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi, decorrente dalla stipula del contratto di adesione all'Accordo Quadro con ciascuno degli Operatori Economici individuati, è pari a **mesi 48 (quarantotto)**.

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

L'Accordo Quadro si intende concluso allo scadere della durata contrattualmente prevista e, in ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo stabilito, anche qualora ciò avvenga prima della scadenza dell'Accordo.

1.4 L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, dato dalla somma dei singoli Contratti Attuativi, è pari a **983.000,00 (novecentoottantatremila/00) euro**, IVA esclusa.

ART.2 - SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA.

2.1 Le specifiche tecniche ex art. 68 D.Lgs. 50/2016 dei prodotti oggetto di fornitura sono descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel suo allegato. In particolare, i prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche indicate nell'All. 1 "Lista di fornitura", allegato al presente Capitolato e che ne costituisce parte integrante.

2.2 Le specifiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura sono le seguenti:

CATEGORIE	SPECIFICHE TECNICHE
tutte	I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche descritte nell'All. 1 "Lista di fornitura".
tutte	Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre e coincidenti al confezionamento offerto dall'Operatore Economico in sede di gara.
tutte	Qualora nella descrizione del prodotto richiesto sia menzionato un confezionamento, questo è da intendersi come quello ritenuto più idoneo per le esigenze di analisi dell'Agenzia. Il confezionamento richiesto non è vincolante: sono ammessi confezionamenti inferiori; sono ammessi confezionamenti superiori sino al doppio di quelli indicati.
tutte	I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.
tutte	I prodotti oggetto della fornitura devono riportare in modo chiaramente leggibile in lingua italiana o inglese, sia sui confezionamenti primari sia sull'imballaggio, il lotto di produzione e tutte le indicazioni previste dal presente documento e relativo allegato e dalla normativa in vigore, nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione.
tutte	I prodotti oggetto di fornitura devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne l'integrità e la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.
tutte	La Ditta Aggiudicataria dovrà essere in grado e rendersi disponibile a fornire, su richiesta, il lotto unico per particolari prodotti.
tutte	Se i prodotti richiesti sono soggetti a scadenza (definita come "periodo che normalmente intercorre dalla data di produzione alla sua data di scadenza"), questi devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo di validità del prodotto. Il periodo di validità commerciale deve essere chiaro e può essere dichiarato nei seguenti modi: indicando sulla confezione o sul certificato di qualità sia la data di produzione e sia la data di scadenza o il numero dei mesi di validità dalla data di produzione.
tutte	I prodotti forniti devono essere corredati al momento della consegna di certificati di qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9000:2015 e, nel caso dei terreni di coltura, anche di certificati di qualità conformi alla norma ISO 11133:2014. Qualora i certificati sopracitati non fossero trasmessi congiuntamente al prodotto, il Fornitore dovrà indicare il sito internet in cui gli stessi siano disponibili entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di consegna. In caso contrario, l'Agenzia potrà provvedere all'applicazione delle penali, come disciplinate dall'Art. 8.
tutte	I prodotti dovranno essere forniti accompagnati da Scheda di Sicurezza (di seguito anche "SdS"), ove previsto (cfr. Art. 4.1 lett. e), compilata secondo la vigente normativa in materia.
tutte	Per i prodotti per i quali non è richiesto il prodotto originale, qualora nella descrizione sia indicata una marca o determinazione commerciale, tali specificazioni valgono unicamente come descrizione delle caratteristiche tecniche degli stessi e ivi si intende apposta la dicitura "o equivalente", ai sensi dell'art. 68 Cod. Contratti, potendo l'Operatore

	Economico offerente proporre anche prodotti di altre marche, purché equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico. Sarà onere del concorrente produrre idonea documentazione a sostegno dell'equivalenza del prodotto offerto.
tutte	Qualora i prodotti richiesti debbano essere trasportati a temperatura controllata, questa deve essere garantita e ne deve essere data evidenza (cfr. Artt. 5.4 e 5.5).
tutte	Le condizioni di conservazione dovranno essere indicate nella documentazione tecnica fornita.
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Per tutti i prodotti richiesti non sono ammessi equivalenti, si richiedono i prodotti originali.
2 - 3 - 4	Per i prodotti ove è specificato "PRODOTTO ORIGINALE", non sono ammessi equivalenti.
3 - Terreni di coltura pronti in piastra	Per quanto riguarda le piastre pronte, qualora nella descrizione del prodotto sia specificato diametro 55-60 mm (considerati preferenziali), si ritiene accettabile anche il diametro 90 mm. La temperatura di conservazione deve essere 5 ± 3 °C.

L'Agenzia si riserva la facoltà nel corso di validità del contratto di sospendere, stralciare o variare la Lista di fornitura (All. 1) per quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito del mutamento negli indirizzi tecnico scientifici o di innovazioni nella normativa tecnica di settore.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE.

3.1 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli Operatori Economici si impegnano ad accettare gli Ordinati alle condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite, sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e a fornire per tutta la durata dell'Accordo Quadro i prodotti offerti in sede di gara e identificati con preciso codice/articolo. A seguito dell'affidamento del singolo Ordinato, il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e relativo allegato e negli atti di gara.

3.2 L'Amministrazione Aggiudicatrice non assume alcun impegno a procedere all'emissione di Ordini di Fornitura sino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, né è previsto alcun valore minimo ordinabile che, pertanto, potrà essere anche pari zero.

3.3 Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

3.4 Qualsiasi variazione inerente ai prodotti aggiudicati (ad esempio modifica codice prodotto, confezionamento, etc.) dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpa a mezzo PEC agli indirizzi sotto riportati e sarà oggetto di nuova valutazione tecnica, fermo restando, in ogni caso, il mantenimento del medesimo prezzo unitario.

In particolare, in caso di:

1. provvedimenti di ritiro dal mercato di lotti non conformi dei prodotti oggetto della fornitura, il Fornitore sarà tenuto al ritiro immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto equivalente, ovvero di identiche caratteristiche tecniche.
2. indisponibilità (temporanea o definitiva) di un prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione ad Arpa Piemonte tramite PEC entro i termini di evasione dell'Ordine, fornendo una dichiarazione di indisponibilità motivata. Sarà altresì tenuta a proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, ovvero di identiche caratteristiche tecniche, senza variazione delle condizioni contrattuali.

In entrambi i casi Arpa Piemonte si riserva di:

- richiedere una campionatura del prodotto sostitutivo.
- rifiutare il nuovo prodotto offerto quando lo ritenga non perfettamente rispondente alle caratteristiche richieste.

In quest'ultima ipotesi, il prodotto aggiudicato sarà stralciato dalla graduatoria e Arpa Piemonte provvederà ad affidare la fornitura al fornitore successivo in graduatoria. Ove questo non sia possibile, si procederà con un nuovo confronto competitivo.

Ogni comunicazione riguardante la fornitura dovrà essere inviata alla Struttura Acquisti di Arpa Piemonte (PEC: acquisti@pec.arpa.piemonte.it ; PEO: acquisti@arpa.piemonte.it), alla Struttura Coordinamento dei Laboratori PEO: coordinamento.laboratori@arpa.piemonte.it) e alla Sede Ricevente.

ART. 4 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE.

4.1 Obblighi inerenti alla fornitura.

Il Fornitore è tenuto a:

- a) fornire per tutta la durata del contratto i prodotti offerti ed aggiudicati, identificati con preciso codice/articolo.
- b) comunicare tempestivamente eventuali intervenute variazioni e/o problematiche relative ai prodotti oggetto di fornitura.
- c) consegnare il materiale ordinato qualunque sia l'importo degli Ordini. L'Agenzia riconoscerà un concorso spese per la consegna di euro 20,00 o.f.e. in rapporto al valore dell'Ordine per ciascuna Sede inferiore a euro 100,00 o.f.e. I quantitativi di fornitura non sono predeterminati e restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze effettive dei laboratori.
- d) farsi carico delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture Arpa riceventi i prodotti (di seguito anche "Sedi dell'Agenzia" o "Strutture Riceventi" o "Sedi di Consegna"), indicate nel successivo Art. 5.3, e di ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento.
- e) fornire in modalità informatica le schede tecniche, le Schede di Sicurezza, conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni), e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta Aggiudicataria. Tali documenti saranno richiesti al Fornitore prima della stipula del Contratto, il quale avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Acquisti beni e servizi di Arpa Piemonte, ai recapiti indicati al punto successivo, tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse. Il Sistema Qualità di Arpa Piemonte impone una gestione centralizzata delle Schede di Sicurezza in formato elettronico: è necessaria quindi una fornitura puntuale di tali documenti ed inerente ai prodotti affidati.
- f) sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, che si intendendo in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
- g) farsi carico delle eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
- h) a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione (di seguito anche "DEC") e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

4.2 Obblighi inerenti alla sicurezza.

Il Fornitore è tenuto a:

a) garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei propri prodotti così come stabilito dal Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele e loro successive modifiche e aggiornamenti.

b) provvedere a e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

c) eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

4.3 Obblighi di riservatezza.

Il Fornitore:

a) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso o, comunque, abbia conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

b) assume ogni responsabilità conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale che altri possano vantare in relazione all'appalto in oggetto e si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpa da eventuali azioni giudiziali che siano nell'eventualità promosse da terzi, assumendosi tutti gli oneri conseguenti, incluso il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziali e legali che dovessero derivare in capo ad Arpa medesima.

c) è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e del rispetto dei diritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Arpa Piemonte potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 9.2 il rapporto contrattuale, fermo restando l'integrale risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.

L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 5 – TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA.

5.1 Ogni Contratto Attuativo avrà un proprio codice CIG dedicato (**CIG derivato**), ulteriore rispetto al codice CIG dell'Accordo Quadro.

5.2 Ogni Contratto Attuativo dipenderà dalle necessità delle varie Strutture della Stazione Appaltante e dovrà essere evaso entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC di trasmissione dell'Ordine da parte del Fornitore. La Ditta Aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo scritto con la Struttura Ricevente, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. La Struttura Ricevente rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all'Agenzia e all'attività di analisi laboratoriale. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.

In caso di differimento superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi dall'Ordine, Arpa si riserva di procedere ad acquisire diversamente il prodotto.

L'evasione di ciascun Ordine deve avvenire in un'unica consegna per Sede Ricevente, salvo diverso accordo scritto intercorso tra la Ditta Aggiudicataria e la Sede dell'Agenzia.

5.3 Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta presso ciascuna Struttura dell’Agenzia indicata nel Contratto Attuativo, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell’orario, da concordare con la singola Sede.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate.

Le Sedi e gli orari di consegna sono:

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 33 Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
CUNEO	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 13 - Cuneo Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
GRUGLIASCO	Via Sabaudia, 164 Grugliasco (TO) Magazzino al piano terreno	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
NOVARA	V.le Verdi, 3 - Novara Magazzino al piano terreno	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
LA LOGGIA	Strada Nizza, 24 – La Loggia (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

L’eventuale modifica delle Sedi di consegna durante la vigenza contrattuale verrà prontamente comunicato all’Aggiudicatario e non comporterà per Arpa Piemonte alcun onere aggiuntivo.

In caso di consegna in una Sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte comunicherà tempestivamente e formalmente l’inadempimento all’Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta Sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna continueranno a decorrere fino al giorno dell’avvenuta consegna presso la Sede corretta. Qualora il termine di consegna sia decorso si applicheranno le penalità di cui all’Art. 8.1 lett. A del presente documento.

5.4 Per ogni trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta Aggiudicataria è tenuta **all’atto della consegna** a dare evidenza della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto ovvero che la temperatura di trasporto non ha influenza circa il mantenimento delle caratteristiche del prodotto, dove per trasporto deve intendersi “quanto avviene dal momento dell’uscita dal magazzino del Fornitore al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia”. L’evidenza della corretta conservazione del prodotto a temperatura controllata durante il trasporto deve essere fornita attraverso la produzione di listati di registrazione delle temperature relative a tutte le fasi di trasporto e stoccaggio intermedio o da specifici “*detector* di temperatura” apposti all’interno dei colli.

5.5 La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo Documento di Trasporto.

Il Documento di Trasporto dovrà contenere:

- il numero e la data del contratto Ordinativo trasmesso alla ditta;
- il codice CIG specifico del contratto Ordinativo (**CIG derivato**)

- l'indicazione della Sede di Consegna e dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia;
- relativamente ai prodotti che devono essere conservati a temperatura controllata, l'intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto, allegando i relativi listati di registrazione della temperatura/*detector* di temperatura ed eventuali dichiarazioni dei limiti di tolleranza ammessi.

La Fornitura dovrà altresì essere accompagnata dai certificati di qualità e dalle Schede di Sicurezza, qualora previsti, come indicato dall'Art. 4.1 e).

Poiché l'Agenzia non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta Fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Anche nei casi di urgenza, qualora il fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati per il recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull'Agenzia per eventuali spese aggiuntive sostenute.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI.

6.1 L'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul Documento di Trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta Aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi intrinseci riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

6.2 In fase di valutazione verrà verificata, per ogni singolo prodotto, la conformità alle specifiche tecniche di cui all'Art. 2. Tale verifica su qualità, validità e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuata dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, da considerarsi quale termine per l'accertamento della conformità della merce. Decorso tale termine senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato. In caso contrario, la Stazione Appaltante provvederà a rilasciare attestazione di non conformità della merce.

L'Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare, in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente Capitolato.

6.3 La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta Affidataria, a suo esclusivo rischio e pericolo, e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità, ai sensi dell'Art. 8.1 lett. B. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, sarà considerata quale mancata consegna e, secondo quanto previsto dall'art. 8.1 lett. B, l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali ivi previste.

ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

La Ditta Fornitrice dovrà emettere fattura per ogni Ordinativo e per ogni Sede di Consegna.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: **UFUD7K**.
- 2) il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) specifico del Contratto Attuativo (CIG derivato).
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.

4) La Struttura Liquidante definita a seguito della stipula del Contratto Attuativo.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "*split payment*" o "scissione dei pagamenti".

La liquidazione delle fatture avverrà previo positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente Art. 5.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 8 – PENALI.

8.1 Le penali per inadempimento sono disciplinate come segue:

A. Ritardo nella consegna.

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo. Per i ritardi nella consegna, le penali sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore.

B. Non conformità della merce consegnata.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto, senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 5 lett. c) del presente capitolato sarà considerata mancata consegna. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta Fornitrice tramite PEC. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero decorso inutilmente il termine previsto nel presente capitolato senza che la Ditta Aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Oltre alle ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme di cui sopra, in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la Ditta Aggiudicataria non rispetti il termine di 3 (tre) giorni previsto per l'adempimento relativo ai certificati di qualità (cfr. art. 2), l'Agenzia potrà provvedere all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

È sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo; raggiunto detto limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente.

8.2 L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Qualora non vi siano crediti o siano gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato su crediti del Fornitore dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sulla garanzia definitiva di cui all'Art. 10, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e l'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà verificato a cura del DEC.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

9.1 Recesso unilaterale.

Arpa Piemonte potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Attuativi, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 Codice civile (Recesso unilaterale dal contratto). Del recesso sarà data comunicazione mediante PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno.

9.2 Clausola risolutiva espressa.

L'Agenzia si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile (Clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 (dieci) giorni da darsi in forma scritta mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, nei seguenti casi:

- indisponibilità del Fornitore alla stipula dei Contratti Attuativi;
- ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 (cinque) violazioni nel corso di 1 (un) anno di vigenza dell'Accordo Quadro;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia;
- importo delle penali applicate superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale,
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 4.3.

Qualora Arpa Piemonte si avvalga di tale clausola, è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti nei confronti della Ditta aggiudicataria.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.

10.1 Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% (uno per cento) dell'importo annuale dell'Accordo Quadro posto a base di gara, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 Codice dei Contratti. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo.

10.2 Garanzia definitiva.

Le Ditte Aggiudicatrici sono tenute a costituire una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo netto presunto dei prodotti a confezione che verranno aggiudicati al singolo Operatore Economico, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 Codice dei Contratti.

Nell'ottica di evitare inutili aggravamenti nei confronti Operatori Economici, è stato ritenuto di calcolare le percentuali delle garanzie, rispettivamente, per quanto riguarda la garanzia provvisoria, sull'importo annuale dell'Accordo Quadro e, per la garanzia definitiva, sull'importo complessivo ottenuto dalla somma dei prezzi a confezione dei prodotti per singolo Aggiudicatario, anziché

sull'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro in quanto, considerata la tipologia di contratto, non è possibile conoscere a priori se e in quale misura verranno stipulati Contratti Attuativi con i singoli Operatori Economici aderenti all'Accordo Quadro e perché l'Agenzia ritiene che gli importi così calcolati siano sufficienti a garantire la Stazione Appaltante dal rischio di mancata o inesatta esecuzione della fornitura legata ai Contratti Attuativi dei prodotti aggiudicati al singolo Operatore Economico. Al fine di permettere agli Operatori Economici una più ampia partecipazione nella presentazione dell'offerta, anche in considerazione della natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, Arpa ha altresì ritenuto di adeguare e proporzionare l'importo della cauzione provvisoria richiedendo la percentuale minima applicabile, ai sensi del comma 1 dell'art. 93 Codice dei Contratti.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

11.1 Cessione del contratto.

È fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett. d) in caso di modifiche soggettive.

11.2 Subappalto.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Subappaltante che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o oggetto del contratto di appalto;
- il Subappaltore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il Fornitore ha indicato la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il Fornitore dimostra l'assenza in capo ai Subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Operatore Economico che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 Codice civile, tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi della fornitura subappaltata direttamente al Subappaltatore nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11.3 Cessione del credito.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 12 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.

Su richiesta dell'Appaltatore, decorso il primo anno di validità del contratto, è facoltà dell'Agenzia procedere alla revisione dei prezzi del contratto, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 1, lett. a) Codice dei Contratti.

L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza dell'Appaltatore nella quale sarà valutato, e l'Appaltatore dovrà dimostrare, l'avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera. Accertato detto incremento dei prezzi, verrà applicato l'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

La richiesta della revisione dovrà avvenire tramite invio di PEC all'indirizzo acquisti@pec.arpa.piemonte.it. Si dovranno allegare i documenti probatori a comprova dell'aumento dei prezzi (a titolo indicativo la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche, etc.).

ART. 13 – TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE.

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 Codice civile.
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2023-2025 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it.
- L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 DPR n. 62 del 16.04.2013."

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento
sviluppo e coordinamento Servizi, ICT e promozione ambientale



Dott.ssa Paola QUAGLINO
